



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2021
(OR. en)

14182/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0365(NLE)**

UD 286

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 novembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 707 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 707 final.

All.: COM(2021) 707 final



Bruxelles, 19.11.2021
COM(2021) 707 final

2021/0365 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per
taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice dell'UE per un determinato periodo contingente. A seguito di richieste formulate dagli Stati membri, la Commissione, in collaborazione con gli esperti degli Stati membri interessati, valuta e decide in merito all'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione. Il suddetto regolamento è modificato con scadenza semestrale per rispondere alle esigenze dell'industria dell'UE.

Considerato che:

- il regolamento è stato modificato già 15 volte,
- è necessario apportare diverse modifiche ai codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 in quanto i codici dei prodotti della nomenclatura combinata sono stati aggiornati dal regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione¹ al fine di adempiere agli impegni internazionali connessi alle modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato del 2022,

per motivi di chiarezza si propone di abrogare il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio e di sostituirlo con l'attuale proposta.

È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquote nulle o ridotte del dazio autonomo della tariffa doganale comune per volumi adeguati di taluni prodotti agricoli e industriali, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti per i prodotti contemplati nella presente proposta di regolamento e che tali contingenti non avrebbero perturbato i mercati dei relativi prodotti.

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne. La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

¹ Regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi². Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome³.

Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari limitano il volume di importazioni. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano al punto 4 e nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri più la Turchia. Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

³ http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

Il suddetto gruppo ha attentamente esaminato ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 (che è abrogato e sostituito dalla presente proposta). Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto le modifiche dei contingenti tariffari proposte non dovrebbero avere un impatto significativo.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti corrispondenti alla sospensione ammontano a circa 186,5 milioni di EUR all'anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 139,9 milioni di EUR all'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non perturbare i mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione nell'Unione.
- (2) È necessario garantire a tutti gli importatori dell'Unione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari dell'Unione e far sì che le aliquote previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione¹ prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità a tale sistema.
- (4) I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità di misura di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio² non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558](#)).

² Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

contingenti tariffari autonomi, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l'unità di misura del volume contingenziale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.

- (5) È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti tariffari autonomi dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nell'allegato sono oggetto di contingenti tariffari autonomi.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio³ è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata⁴ per adempiere agli impegni internazionali connessi alle modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato del 2022 ("SA 2022"), è necessario apportare numerose modifiche ai codici NC di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.
- (7) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi con urgenza a decorrere dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.

³ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

⁴ Regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1](#)).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l'unità di misura stabilita nell'allegato.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2022: 17 912 606 159

2. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(mio EUR al primo decimale¹)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2022]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2022	-139,9

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. L'allegato del vigente regolamento comprende 123 linee di prodotti e dà luogo a un importo stimato di dazi doganali non riscossi pari a 186,5 milioni di EUR per il 2021, sulla base dei dati effettivi per i primi sei mesi del 2021, moltiplicato per 2. Questo importo è ottenuto sulla base dei dati "Surveillance" della DG TAXUD, relativi al valore complessivo delle importazioni di prodotti interessati dai contingenti tariffari autonomi nel 2021, moltiplicato per la rispettiva aliquota di dazio ad valorem della tariffa doganale comune per le specifiche linee tariffarie. Dall'importo totale in precedenza indicato sono già esclusi i dazi non riscossi relativi ai prodotti che non saranno più oggetto di una sospensione in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento e all'abrogazione del regolamento (UE) n. 1388/2013. Inoltre, anche le modifiche dei volumi contingentali dei prodotti per i quali il contingente è già in vigore sono state prese in considerazione nel calcolo finale della suddetta cifra.

L'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 186,5 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 139,9 milioni di EUR all'anno.

¹ Importo indicativo basato sui calcoli di cui alla sezione 2.

² Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

3. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Inoltre gli Stati membri possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono opportuni nell'ambito della gestione dei rischi da essi applicata, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.